

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SIMBOLO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISA PI VIA GIUSEPPE
GARIBALDI 33

Numero REA: PI - 114084

Codice fiscale: 01306440502

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-04-2015 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL N. 12335/7761 REP.



**Statuto della
Società Cooperativa "Il Simbolo"**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Articolo 1
Denominazione**

E' costituita la Società Cooperativa di solidarietà sociale denominata "Società Cooperativa Sociale Il Simbolo", ONLUS di diritto.

**Articolo 2
Sede e Durata**

La Cooperativa ha sede nel comune di Pisa e potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La società ha durata sino al 31 Dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata a norma di legge.

Essa aderisce alle Associazioni nazionali di rappresentanza riconosciute del Movimento Cooperativo.

**TITOLO II
SCOPO - OGGETTO SOCIALE**

**Articolo 3
Scopo sociale**

La società, senza finalità speculative, si propone lo scopo di salvaguardare la dignità umana e perseguire, nell'interesse della comunità, la promozione e l'integrazione sociale dei cittadini.

Essa si propone i seguenti scopi:

- a) operare nel campo del disadattamento e dell'emarginazione svolgendo una concreta azione a favore di quei soggetti che, per ragioni diverse, vertono in situazioni di particolare difficoltà; in particolare, in favore di quanti cercano un aiuto concreto per liberarsi dalla dipendenza di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcool, od altro e dalle loro conseguenze;
- b) investire nella prevenzione e riduzione del disagio minorile e giovanile e della tossicodipendenza, collaborando con le istituzioni pubbliche e private e con la comunità civile, con le agenzie educative e le realtà operanti sul territorio, progettando nuovi itinerari di ricerca e laboratori di intervento nella prospettiva di un miglioramento della qualità della vita personale e sociale;
- c) promuovere l'armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura familiare con particolare riferimento all'ambito della prima infanzia attraverso interventi di carattere educativo e di sostegno ai genitori, nonché azioni di sensibilizzazione sociale e culturale;
- d) promuovere e coordinare esperienze concrete di accoglienza, temporanea o stabile, con particolare attenzione a minori, donne soggette a violenza e maltrattamento, persone senza dimora: più in generale la cooperativa sociale promuove e sostiene tutte quelle forme di accoglienza e integrazione di soggetti in difficoltà attraverso la creazione di convivenze o comunità di condivisione ed accoglienza e l'attivazione di ogni altra tipologia di intervento che consenta il perseguimento delle finalità di cui sopra;
- e) organizzare e stimolare attività formative esterne ed interne alla cooperativa sulle problematiche giovanili e sull'animazione di gruppi e di comunità, con particolare attenzione all'aspetto educativo, quali corsi di formazione, seminari di studio, convegni, pubblicazioni rivolte ad educatori, animatori giovanili, operatori sociali, insegnanti;
- f) progettare e gestire interventi di prevenzione del disagio e di educazione alla salute nelle scuole e sul territorio per ragazzi, giovani e adulti anche attraverso la programmazione e gestione di servizi ed attività di orientamento, supporto e accompagnamento al mondo del lavoro e/o della scuola;
- g) operare nel campo del turismo sociale promuovendo attività orientate all'impiego del tempo libero per la crescita umana e culturale di ciascun individuo, migliorando la capacità di accoglienza e la qualità dei servizi per valorizzare le zone meno conosciute;
- h) promuovere azioni di stimolo riguardo ai servizi socio-sanitari ed attività educative, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private esistenti, per attuare progetti operativi e di studio, nell'ambito dell'accoglienza di giovani, in particolare minori nel disagio, e di prevenzione del disagio stesso;



- i) promuovere e sensibilizzare nel territorio una cultura dell'accoglienza e condivisione, valorizzando la ricerca, collegando le risorse, potenziando l'informazione;
- l) svolgere attività di cooperazione internazionale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo con particolare attenzione alla promozione di impresa sociale o socialmente utile;
- m) svolgere tutte quelle attività connesse, complementari ed affini agli scopi legittimamente perseguiti dalla Cooperativa sociale.

Articolo 4 **Oggetto sociale**

Per il conseguimento dello scopo sociale di cui all'articolo 3 la cooperativa potrà:

- a) accettare donazioni e lasciti;
- b) usufruire dei contributi messi a disposizione dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;
- c) stipulare contratti, convenzioni ed accordi con privati, enti, associazioni e società pubbliche e private;
- d) stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545 septies codice civile previa approvazione dell'assemblea ordinaria;
- e) attivare servizi, progetti ed interventi in ambito educativo, socioassistenziale e sociosanitario;
- f) partecipare alla gestione di istituzioni educative;
- g) gestire progetti ed attività di turismo sociale valorizzanti le risorse sociali;
- h) realizzare e partecipare a progetti in ambito internazionale;
- i) promuovere e partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere e a rafforzare i principi di solidarietà, cooperazione e volontariato;
- l) promuovere e avvalersi della collaborazione di volontari che, per specifiche capacità, possono essere di aiuto al raggiungimento degli scopi detti;
- m) organizzare incontri, convegni e mostre.

A tal fine la Cooperativa potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, creditizia e finanziaria utili al conseguimento degli scopi sociali o comunque attinenti ai medesimi.

Essa si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Cooperativa potrà quindi richiedere e utilizzare contributi, agevolazioni e provvidenze disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalità generali la Cooperativa potrà:

- 1) assumere per deliberazione del Consiglio di Amministrazione interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ad imprese Cooperative e/o ad imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- 2) dare adesione e partecipazione ad Enti, Organismi Economici, Consortili e Fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo e i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa;
- 3) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci ed agli Enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- 4) acquistare od assumere in affitto locali, attrezzi, apparecchi, macchine e ogni altra cosa ritenuta utile o necessaria per lo svolgimento delle attività sopra elencate;
- 5) commercializzare, anche previo confezionamento e trasformazione, i prodotti ottenuti dalle attività suddette;
- 6) dotarsi di apposite strutture e/o impianti sia mobili che immobili necessari o utili allo scopo.

La Cooperativa potrà svolgere ogni altra diversa attività agricola, commerciale, industriale, artigiana o di servizi finalizzata alla formazione e all'inserimento nel mondo del lavoro. *(Per preformazione)*

La Cooperativa può operare anche con terzi.

TITOLO III **SOCI**

Articolo 5 **Categoria di soci**



Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che - siano essi persone valide o diversamente abili - per la personale capacità di lavoro o attitudine sono in grado di partecipare direttamente al lavoro dell'impresa sociale.

A titolo esemplificativo e non limitativo possono essere soci le società, gli enti e le associazioni i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa e le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) tutti coloro che, condividendo pienamente i fini e gli scopi statuari, intendono partecipare attivamente alla gestione comunitaria delle attività sociali per il raggiungimento dei fini per cui la Cooperativa è stata costituita senza distinzione tra persone retribuite e non;
- b) quanti operano in campo educativo e formativo con preparazione specifica riguardo ai problemi di disagio giovanile e di emarginazione;
- c) quanti possono essere utili in qualunque modo al corretto e armonico funzionamento della Cooperativa attraverso un'accertata disponibilità personale ed una specifica competenza;
- d) potranno essere ammessi a soci i sovventori con i limiti e le modalità di cui alla Legge 31 gennaio 1992 n.59 ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2548 codice civile;
- e) è consentita l'ammissione a soci di figure tecnico-amministrative nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991 n.381 e successive modificazioni e integrazioni, la società potrà avvalersi dell'apporto di soci volontari che, per specifiche capacità professionali, possano essere di aiuto al raggiungimento degli scopi sociali e prestino la loro attività gratuitamente.

Il domicilio dei Soci è quello indicato nel Libro dei Soci.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Articolo 6 Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso a socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, e-mail;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e i regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 40 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, enti od associazioni, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- 1. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- 2. la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- 3. la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Articolo 7 Procedura di ammissione

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si



pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 **Obblighi del socio**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente statuto, i soci sono obbligati, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo, al versamento:

1. del capitale sottoscritto;
 2. della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione se dovute;
 3. del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- inoltre, i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 9 **Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 10 **Recesso del socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere nei seguenti casi:

- a) qualora abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) nei casi in cui non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, valutato l'eventuale danno cagionato.

Articolo 11 **Esclusione**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che riguardino il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;



d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

f) che manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o deserti, senza giustificato motivo espresso in forma scritta o verbale, per più di tre volte di seguito le assemblee regolarmente convocate;

g) che danneggi in qualunque modo moralmente o materialmente la Società o fomenti dissidi e disordini tra i soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 40 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 12

Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli articoli 40 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

In conformità all'articolo 5 comma 2 della legge 142/2001 e successive modifiche, il legittimo recesso da parte del socio ovvero la delibera di esclusione dello stesso costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro, qualsiasi sia il tipo di rapporto di lavoro in essere.

Articolo 13

Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

La liquidazione della partecipazione sociale è ridotta in proporzione alle eventuali perdite imputabili a capitale sociale. L'importo liquidato non potrà mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato nelle forme di legge.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso salvo che il consiglio, per esigenze programmatiche non deliberi preventivamente la rateizzazione nel rispetto dei tempi di legge, riconoscendo gli interessi legali.

Articolo 14

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.



In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 6. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 15

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Articolo 16

Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n.59.

Articolo 17

Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (Euro cinquecento) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10 (dieci).

Articolo 18

Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

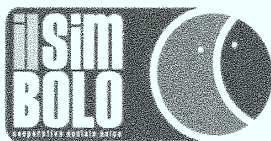
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine senza che l'organo amministrativo si sia pronunciato ai sensi del presente articolo, il socio potrà alienare i propri titoli al proposto acquirente.

Articolo 19

Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;



- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare 1/5 (un quinto) dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 20 Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21 Elementi costitutivi

Il patrimonio sociale della Società Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti; ed è composto da:

- i conferimenti effettuati dai soci, le cui azioni complessivamente detenute da ciascuno non possono essere superiori ai limiti di legge;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli utili netti di gestione di cui all'articolo 24 del presente statuto e con le azioni eventualmente non rimborsate ai sensi dell'articolo 16 dello statuto;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi e in previsione di oneri futuri;

e) da qualunque liberalità venga fatta a favore della cooperativa al fine di essere impiegata per il perseguimento degli scopi sociali.

La cooperativa ha facoltà di non emettere titoli.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 22 Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente articolo 10, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.



Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare le azioni della Cooperativa purché sussistano le condizioni previste dall'articolo 2545 quinquies, comma II, codice civile.

L'acquisto o il rimborso deve essere fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Articolo 23 **Bilancio di esercizio**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed alloggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59 e sue successive modificazioni e integrazioni, nella misura prevista dalla legge medesima;
- ad eventuale aumento gratuito/rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992 n.59 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 24 **Ristorni**

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI **ORGANI SOCIALI**

Articolo 25 **Organi**

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei sindaci, se nominato.

Articolo 26 **Forme, tempi e luoghi di convocazione delle Assemblee**



Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee sono convocate dall'Organo Amministrativo e possono aver luogo ovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante pubblicazione sul sito della cooperativa, affissione all'albo della cooperativa e comunque in qualunque altro modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione scritta sulla data di convocazione e sugli argomenti da trattare, purché la convocazione sia comunicata/inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, fissata in un giorno diverso da quello della prima e da effettuarsi qualora la prima andasse deserta.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 23, inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, nonché su istanza di un decimo dei soci che facciano domanda scritta agli Amministratori ovvero su istanza del Collegio Sindacale, se presente.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'articolo 2365 del codice civile.

Articolo 27 Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente articolo 18, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- procede alla nomina degli Amministratori;
- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 28 Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale o sul trasferimento della sede legale fuori dal Comune di appartenenza, l'assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita quando siano osservate le norme dell'articolo 2369 codice civile e siano presenti almeno un terzo dei soci e le deliberazioni siano assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto.



Articolo 29 Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 30 Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che siano in regola nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco, o dipendente, della Cooperativa come disposto dall'articolo 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 31 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 32 Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra gli Amministratori dei soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativa all'ultimo esercizio della carica e sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente ove non già nominati dall'assemblea.

Articolo 33 Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centoventi giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.



Articolo 34
Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente o Vice-Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail o altro mezzo di comunicazione idoneo da inviare non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telefono, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 35
Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 36
Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In considerazione del particolare scopo sociale è ammessa la gratuità. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 37
Rappresentanza

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di conferire mandato ad avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori Generali, Istitutori, e Procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 38
Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge, o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione dei soci.



I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 39 **Controllo contabile**

Il controllo contabile è esercitato, a norma di legge e a scelta dell'Assemblea dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409 bis, terzo comma, codice civile, l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII **CONTROVERSIE**

Articolo 40 **Clausola arbitrale**

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 41 **Arbitri e procedimento**

Gli Arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 100.000,00 (Euro centomila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'articolo 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore dalla Camera arbitrale promossa dalle associazioni nazionali di categoria a cui la cooperativa aderisce

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, primo comma, del Decreto Legislativo n.5/2003.



Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 del Decreto Legislativo n.5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'articolo 35, secondo comma 2, del Decreto Legislativo n.5/2003, ovvero qualora sia necessario disporre una Consulenza Tecnica di Ufficio o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 42 **Esecuzione della decisione**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Articolo 43 **Scioglimento anticipato**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 44 **Devoluzione patrimonio finale**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 23, lettera c);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

TITOLO IX **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Articolo 45 **Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 46 **Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare nel rispetto dell'art 2514 c.c. la cooperativa ha:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,



aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In qualunque caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea con la maggioranza prevista dall'art 28, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci stabilendone i poteri. Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art 11 della legge 50 del 31/01/92.

Articolo 47
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.
dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Ah' L.L.
io Opri totius

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese. Esente da imposta di bollo in modo assoluto. Registrato a Pisa il 10/04/2015 al n. 1929 serie 1T.